

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA  
C. C. N. 8 DEL 19 MAGGIO 2012**

## **COMUNE DI AVIGLIANO**

**Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale  
all'imposta sul reddito delle persone fisiche**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni

### **Articolo 2 - Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Avigliano ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Avigliano, sulla base delle disposizioni di leggi vigenti.

### **Articolo 4 - Variazione dell'aliquota**

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. Per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,7% annuo.
3. L'aliquota di cui al comma precedente, per gli anni successivi potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative di riferimento.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

### **Articolo 5 - Criterio di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Articolo 6 - Esenzioni**

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, il Comune può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.

2. L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 8.000,00.

#### **Articolo 7 - Versamento dell'Addizionale IRPEF**

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni .

#### **Articolo 8 - Soggetti responsabili**

1. Il Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene nominato dalla Giunta comunale.

#### **Articolo 9 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.